**

***COMUNE di DOSOLO***

*Piazza Garibaldi 3 – 46030 Dosolo*

*tel. 0375/89573 int. 110 – fax 0375/899027*

Prot. n. Dosolo, 28 aprile 2017

Relazione sulle passività potenziale

I nuovi principi contabili di cui al D.lgs.n.118/2011 impongono, ai fini di garantire una corretta gestione del sistema bilancio, che “*l’Ente identifichi e valuti eventuali passività potenziali al fine di predisporre eventuali accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione “.*

Alla data di redazione della presente relazione agli atti d’ufficio vi sono due situazioni da cui potrebbero derivare possibili passività a carico del bilancio comunale,per le quali l’Ente ha promosso le necessarie azioni a tutela delle ragioni del Comune .

1. Ricorso del 2/3/2015 promosso da Global Power Service spa contro il Comune di Dosolo

 Il ricorso in oggetto promosso da Global Power spa unitamente al CEV

( CONSORZIO Energia Veneto) nei confronti del Comune di Dosolo, con atto depositato in data 2 marzo 2015 al TAR Lombardia sez. di Brescia , avverso il quale il Comune di Dosolo ha depositato a mezzo del legale incaricato avv. Fregni Giorgio di Modena il proprio controricorso(ancora in attesa di essere calendarizzato in udienza), è conseguente a un procedimento avviato di fatto nel 2011.

 In particolare con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 2/11/2011 il Comune di Dosolo affidava al “*Consorzio CEV e alla controllata Global Power Service S.p.A*” la redazione del “*Progetto per la Riqualificazione dell’Illuminazione Comunale*” *senza oneri per il Comune, tramite l’assistenza e il supporto della stessa Global PowerService*”.Tale delibera n. 102/2011 dava atto del fatto che il CEV si fosse reso disponibile, a “*sostenere gli oneri relativi alla redazione dei P.R.I.C. delle Pubbliche Amministrazioni nonché di redigere, senza spese per il Comune, gli studi di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica;* tutto questo al fine di consentire al Comune *di procedere all’indizione di un Project Financing volto alla realizzazione degli interventi necessari individuati attraverso il PRIC*”.

Il CEV provvedeva ad inoltrare al Comune la propria proposta di P.R.I.C. e il Comune con delibera di Giunta comunale n. 29 del 6/2/2012 approvava il P.R.I.C. comunale elaborato dal CEV e individuava quale promotore dell’iniziativa di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, la Global Power Service S.p.A.( “*attribuendo al promotore la prelazione sull’offerta che sarà valutata migliore a seguito di selezione per la concessione della gestione del’impianto di pubblica illuminazione o, se il concessionario sarà diverso dal promotore, il rimborso delle spese sostenute dal promotore, a cura del concessionario selezionato, commisurate al 2,5% dell’importo del piano presentato dal promotore*”).

La Global Service S.p.A doveva fornire “*la documentazione integrativa necessaria alla selezione del concessionario della gestione dell’impianto*”

Tutta la procedura, in poche parole, era stata avviata sulla base dell’allettante proposta del CEV che il Comune non avrebbe sostenuto spese;con distinti provvedimenti, il Comune avrebbe poi deciso, alla luce della documentazione prodotta da Global Service S.p.A., se effettuare la procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio.

Senonchè Global Power Service S.p.A. solo nel febbraio 2014 inviava il progetto esecutivo della riqualificazione dell’impianto comunale di pubblica illuminazione e successivamente nel novembre 2014 la “*revisione del progetto esecutivo della riqualificazione dell’impianto comunale di pubblica illuminazione*”.

E’ da quel momento che l’Amministrazione Comunale ,con il supporto degli uffici ,ha potuto di fatto valutare la proposta progettuale concreta e le possibili ricadute in termini finanziari sul bilancio dell’Ente ,tanto è vero che ha poi deciso di non procedere in tale direzione per i motivi indicati nella deliberazione di G.C. n. 10 del 29/1/2015 di revoca della precedente deliberazione di G.C. n. 29 del 6/2/2012.

Tale deliberazione n. 10/2015 è stata impugnata da Global Power Service S.p.A. e dal CEV come detto,ma come dichiarato dal legale con nota prot. N. 2185 del 22/03/2016 si ritiene che il danno lamentato dai ricorrenti non possa essere rivendicato nei confronti di questo Comune per gli stessi motivi sostenuti nel ricorso di parte, a cui si rinvia per opportuna conoscenza, e più in dettaglio per i seguenti tre “macro” motivi :

1. non vi era un obbligo/vincolo contrattuale fra il Comune e il Cev / Global Power Service S.p.A di dare seguito alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione comunale
2. non vi è un nesso di causalità fra il danno lamentato(€ 1.013.835,80) e quanto fatto dal Comune ,in quanto non è in alcun modo dimostrato(se non in forma del tutto empirica), il concreto pregiudizio subito dal Cev/ Global Power Service ; del resto la documentazione agli atti d’ufficio comprova che il Cev e Global Power Service spa si erano impegnati a *sostenere gli oneri relativi alla redazione dei P.R.I.C. …nonché di redigere, senza spese per il Comune, gli studi di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica”*
3. la proposta progettuale e le modalità procedimentali proposte per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale presentavano dubbi di legittimità e di sostenibilità finanziaria *;* questo è tanto vero se si pensa che in data 27 gennaio 2016 (stando ai risultati dell’indagine “Aurora” condotta dalla Guardia di finanza di Verona) sono proprio stati arrestati i vertici del Cev e di Global Power *Service spa*  con l’accusa di associazione per delinquere,turbata libertà negli incanti e del procedimento di libera scelta del contraente ,falsità materiale e ideologica,truffa ,per aver gestito gare per la fornitura di energia elettrica e gas “cucite su misura”. In altri termini il Cev (con la complicità della propria società Global PowerService spa) confezionava progetti e accompagnava i comuni soci nei procedimenti di gara ,in cui alla fine il vincitore era sempre la medesima società Global PowerService spa.

Questi fatti ,che saranno evidenziati alla prima udienza avanti al Tar dal nostro legale, sono un motivo ulteriore a sostegno delle ragioni del Comune e della infondatezza della pretesa risarcitoria di cui al contenzioso in oggetto .

Ad oggi il ricorso non è ancora stato calendarizzato né posto in trattazione .

1. organismi partecipati: GISI SPA

Il Comune di Dosolo è proprietario per una quota del 12,475% di Gisi spa ,Società per

Azioni a capitale totalmente pubblico,partecipata anche dai Comuni di Casalmaggiore-CR(

per una quota del 20,370%), Pomponesco( 5,075%), Sabbioneta(12,830%),

Viadana( 49,250%).

L’oggetto sociale di Gisi spa costituita il 30.3.1998, in seguito alla trasformazione delConsorzio di Depurazione Idrica Viadanese Casalasco,è il collettamento e la depurazionedelle acque reflue dei territori dei Comuni Soci .La Società ha un capitale sociale pari ad € 5.408.00,00 e dalla sua costituzione nonha mai avuto perdite di esercizio e/o conferimento in conto capitale da parte dei soci .A seguito delle trasformazioni societarie imposte dal Legislatore ,nell'ambito dei servizipubblici a rete ed a seguito della costituzione- nel 2002 - degli AATO- ( Autoritàdell'Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione del servizio idrico integrato , l'ATO diMantova ha individuato quale Gestore Unico dell'Area omogenea (in cui è incluso ilComune di Dosolo) la società Tea Acque S.r.l; per effetto di tale riorganizzazione ,imposta dal legislatore , dal 1/1/2015 Tea Acque srlè subentrata nella gestione del servizio a GISIS.p.a.

Ad oggi la società è ancora attiva e la stessa in data 26/1/2017 ha inviato tramite pec prot.n.664, oltre alla convocazionedell’assemblea dei soci, anche il verbale dell’ultima assemblea ordinaria dei soci del18/11/2016,nel quale si riportava *la necessità di dover rideterminare ilbilancio 2014*(già approvato dall’assemblea in data 29/06/2015).Dal predettoverbale,sifa riferimento alla necessità- per la società- di rideterminare il bilancio 2014 a causa di una sopravvenienza passiva,che compensata solo in parte dasopravvenienze attive ,determinerebbe *un saldo passivo di euro 300.084,26 da addebitarsiai Comuni di Viadana e Dosolo.*

A seguito di tale comunicazione ,con nota prot.n. 781 del 2/2/2017, il Sindaco del Comune ha inoltrato aGisi Spa la richiesta di trasmissione della documentazione probante il presunto debito acarico del Comune.La società Gisi spa non ha mai provveduto a quanto richiesto né ha fornito ulteriori elementi al Comune utili a individuare l’esistenza di un debito, per questo ente, certo nell’*an* e nel *quantum .*

Si rileva altresì che la società Gisi spa, con nota successiva prot.n.2049 del 23/3/2017 ha inoltrato richiesta diriconoscimento di un credito presunto, nei confronti del Comune, di euro 61.208,66alla data del 31/12/2010; anche per tale somma il Comune, con note conservate agli atti d’ufficio, ha in più occasioni evidenziato che non sono somme dovute dal Comune a Gisi spa ,ma direttamente dalla società subentrante nel servizio Tea Acque spa .

Tenuto conto di tale situazione e del perdurare dell’inottemperanza della società alla trasmissione della documentazione richiesta , a tutela delle ragioni dell’Ente,la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 18/4/2017 ha autorizzato il conferimento di un incarico di assistenza legale al Comune nell’esame delle questioni riconducibili al rapporto in essere con Gisi Spa ,agli avv.ti Fregni Giorgio e Roberto Cattini del foro di Modena.

Si ribadisce,per tutti i motivi sopra indicati , che alla data odierna non vi è nei confronti di Gisi spa alcun debito certo,liquido ed esigibile e che l’Ente ha attivato le necessarie procedure a tutela delle proprie ragioni .

 f.to Il Segretario Comunale

 Borghi Roberta